

Il Numero 454 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » dell'Amministrazione del Fondo per il Culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il Culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il Culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901, in conformità dello stato di previsione, annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate « Spese obbligatorie e d'ordine » del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il Culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Art. 4.

Durante la vacanza delle parrocchie provviste di antichi assegni erariali o di indennità di decime a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, saranno dati assegni corrisposti direttamente agli economi spirituali civilmente riconosciuti, ma non oltre la somma di L. 360 annue. Il di più sarà pagato all'Economato dei benefizi vacanti.

Quando l'ammontare di detti assegni fosse inferiore alle L. 360 annue, la differenza, fino a raggiungere detta somma dovuta all'economista spirituale, sarà a carico dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, semprechè il reddito complessivo del beneficio parrocchiale non ecceda le annue L. 900 nette, fissate nella legge 4 giugno 1899, n. 191.

Quando la parrocchia non fosse provveduta di sufficienti assegni, ma il precedente titolare godesse assegno supplementare di congrua, all'economista spirituale sarà corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto un assegno in ragione di annue L. 360.

Oltre quanto è sopra disposto, in tutti i casi, agli economi spirituali sarà pagata la somma che sarebbe dovuta al parroco per spese di Culto, a' termini dell'articolo 2 della legge 4 giugno 1899, n. 191.

Queste disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1901.

Gli assegni suindicati saranno esenti da qualsiasi imposta e tassa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 dicembre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

CHIMIRRI.

Visto, Il Guardasigilli: GIANTURCO

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901
Numero	Denominazione	

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE

Spese generali.

1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	645,540 >
2. Ministero - Personale straordinario . . .	54,485 >

3. Ministero - Spese d'ufficio	50,000 >
4. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti e loro famiglie.	170,000 >
5. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero e degli uffici giudiziari.	70,000 >
6. Indennità di tramutamento	100,000 >
7. Indennità di supplenza e di missione.	195,000 >
8. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale o dell'ordine giudiziario per il servizio di vigilanza e di riscontro delle spese di giustizia o per traduzione di documenti, non che indennità e spese varie per il servizio della statistica giudiziaria	24,000 >
9. Spese postali (Spesa d'ordine)	10,700 >
10. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 >
11. Spese di stampa	159,040 >
12. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	16,800 >
13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14. Spese casuali.	50,000 >
	<hr/>
	1,547,065 >

Debito vitalizio.

15. Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,185,000 >
16. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	145,000 >
	<hr/>
	7,330,000 >

Spese per l'Amministrazione giudiziaria.

17. Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	24,756,266 >
18. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	1,792,685 >
19. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,400,000 >
20. Pigion (Spese fisse)	109,844 78
21. Restituzione di depositi giudiziari eventualmente sottratti dai cancellieri e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 >
22. Indennità e compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e dell'ordine giudiziario pel servizio di vigilanza e riscontro sulla gestione dei depositi giudiziari	13,000 >
23. Indennità e spese varie per ispezione e controllo della contabilità degli archivi notarili (Art. 90 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, e R. decreto 6 febbraio 1898, n. 34) (Spesa d'ordine)	6,000 >
	<hr/>
	32,087,795 78

**TITOLO II.
Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.****Spese generali.**

24. Assegni di disponibilità (Spese fisse)	19,365 78
--	-----------

25. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti	432 >
26. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie	2,000 >
	<hr/>
	21,797 78

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.

27. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.	158,356 18
---	------------

RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I.****Spesa ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.**

Spese generali	1,547,065 >
Debito vitalizio	7,330,000 >
Spese per l'amministrazione giudiziaria	32,087,795 78
Totale della categoria prima della parte ordinaria	<hr/>
	40,964,860 78

TITOLO II.**Spesa straordinaria****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE**

Spese generali	21,797 78
Totale della categoria prima della parte straordinaria	<hr/>
	21,797 78
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	<hr/>
	40,936,658 56

CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO	158,356 18
---	------------

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	40,936,658 56
Categoria IV. — Partite di giro	158,356 18
Totale generale	<hr/>
	41,145,014 74

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro delle Finanze interim del Tesoro
CHIMIRRI.**TABELLA B.**

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo per il Culto, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901.

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1900 al 30 giugno 1901
Numero	Denominazione	

TITOLO I.**Entrata ordinaria****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE****Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi**

1. Consolidato 5 per cento	240,000 >
2. Consolidato 3 per cento	1,100 >
3. Rendita 4,50 per cento al netto pervenuta al Fondo per il culto in sostituzione della rendita consolidata 5 per cento, ai termini della legge 22 luglio 1894, n. 339, e per successivi acquisti	11,361,900 >